

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***La clausola di divieto temporaneo di cessione di quote societarie***

di Fabio Landuzzi



Nelle società di capitali vige in via generale un **principio di libera trasferibilità delle partecipazioni**; tuttavia, soprattutto in occasione di modifiche nella composizione della compagine societaria, si avverte l'esigenza di inserire negli statuti una c.d. **clausola di "lock-up"**, ossia una clausola che **vieta o che limita il diritto di trasferimento**, perseguendo così l'obiettivo di congelare temporaneamente l'assetto societario.

Normalmente, l'obiettivo è quello di portare nella società di capitali un maggiore **ingrediente "personale"** mutuando un po' della natura che contraddistingue le società di persone.

Non è però consentito limitare in modo incondizionato il trasferimento delle partecipazioni: nelle **società azionarie**, ad esempio, in caso di azioni nominative o di mancata emissione dei titoli, lo statuto può **condizionare il trasferimento**, o **impedirlo**, per **un periodo non superiore a 5 anni** dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto (si veda [l'articolo 2355-bis, comma 1, cod. civ.](#)).

Quando il trasferimento è subordinato al **mero gradimento** degli organi sociali o dei soci occorre che sia previsto **l'obbligo di acquisto** a carico della società o degli altri soci, oppure il **diritto di recesso** da parte del socio intenzionato a cedere le azioni (ex [articolo 2355-bis, comma 2, cod. civ.](#)).

Nelle Srl, [l'articolo 2469, comma 2, cod. civ.](#), prescrive che se lo statuto prevede l'**intrasferibilità delle quote**, o ne **subordina il trasferimento al gradimento** di organi sociali, soci o terzi, senza disporre **condizioni e limiti**, o pone delle condizioni o dei limiti che in concreto impediscono il trasferimento *mortis causa*, il socio - o i suoi eredi - possono **esercitare il diritto di recesso** ex [articolo 2473 cod. civ.](#), e lo statuto può stabilire in questi casi un **termine, non superiore a 2 anni** dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale **il recesso non può essere esercitato**.

Il tema, che non è infrequente dover affrontare nei casi di **operazioni straordinarie** con ingresso di nuovi investitori nel capitale della Srl, è stato oggetto anche nel recente passato di una interessante **Massima del Notariato di Milano (la n. 152)** che ha trattato della clausola che, in uno statuto di Srl, sia volta a prevedere il **divieto temporaneo di trasferimento** della quota di partecipazione per un **periodo superiore ai 2 anni**; la Massima ha affermato che, in questa circostanza, ove lo statuto **escluda il diritto di recesso** del socio per l'intero periodo di intransferibilità della quota, la **clausola** sarebbe da ritenersi comunque **legittima, purché** *“il termine apposto al divieto di trasferimento, tenuto conto dell'oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo”*.

Osserva infatti il Notariato milanese come da **una prima lettura** della norma succitata si potrebbe trarre il convincimento che il **diritto di recesso** spetti sempre nei casi di intransferibilità delle quote, anche a prescindere dalla durata o dalla portata del divieto stesso; in altre parole, **senza il diritto di recesso** del socio, lo statuto potrebbe impedire il trasferimento della quota di partecipazione **solo per un massimo di 2 anni**, decorsi i quali il socio che decidesse di alienare la quota soggetta al vincolo, avrebbe in ogni caso la facoltà di recedere ex [articolo 2473 cod. civ.](#)

**La Massima** fa invece propria la tesi diversa secondo la quale **la causa di recesso** varrebbe solo ed **esclusivamente** in presenza di una **intransferibilità assoluta della quota**, ossia quando lo statuto della Srl vieti il trasferimento della partecipazione **senza limiti e senza eccezioni**.

D'altronde, si è poc'anzi visto che nelle **società azionarie**, dove vige la regola della libera trasferibilità delle azioni, è **concessa all'autonomia statutaria** la facoltà di impedire il trasferimento delle azioni, ancorché in via temporanea, nel **limite massimo di 5 anni**, così che parrebbe stridere che nelle Srl venisse ammesso un divieto di trasferimento solo per un massimo 2 anni, trascorsi i quali la clausola permarrebbe valida ma si azionerebbe il diritto di recesso per tutti i soci.

Diversamente, proprio perché il Legislatore della riforma ha inteso introdurre nella disciplina delle Srl dei **tratti caratteristici delle società personali**, si ritiene che la possibilità di introdurre **divieti di trasferimento** delle quote **anche di durata maggiore di 2 anni** sia legittima, e senza dover essere soggetta all'innescio del diritto di recesso, proprio per perseguire efficacemente il **fine ultimo** della **conservazione stabile della compagine sociale**, per un determinato periodo di tempo.

Perciò, un **divieto che non sia assoluto** bensì temporaneo di trasferimento delle quote sociali non costituisce causa di recesso, poiché il divieto temporaneo non è elencato nelle cause di cui all'[articolo 2469, comma 2, cod. civ.](#)

Similmente, **eventuali clausole** che impedissero il trasferimento di una della partecipazione, imponendo in tali circostanze il **trasferimento dell'intera partecipazione** posseduta, o che prevedessero il **trasferimento solo a favore di determinate categorie di soggetti**, ove in loro presenza fosse **escluso il diritto di recesso**, senza limiti di tempo o comunque per un periodo di

tempo superiore a 2 anni, **non sarebbero vizzate da illegittimità.**

Vale sempre l'importante attenzione, sollecitata dalla stessa Massima menzionata, che la portata di queste clausole sia tale da **non determinare**, alla luce della complessiva formulazione dello statuto e dell'oggetto della società, uno stato di **intrasferibilità assoluta della quota.**